

Ministero dell'Università e della Ricerca

- VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *“Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, come modificato dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca (MUR), al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica, nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del Ministero, con conseguente soppressione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 250 del 25 ottobre 2022), con il quale la Sen. Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell’università e della ricerca;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito “PNRR”), ufficialmente presentato alla Commissione Europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell’art. 18 del citato Regolamento (UE) n. 241/2021 e approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificato all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- VISTA la revisione del PNRR approvata dalla Commissione Europea in data 24 novembre 2023, attraverso l’adozione della proposta di Decisione di esecuzione del Consiglio COM (2023) 765 final 2023/0442 (NLE);
- VISTA la Decisione del Consiglio UE che modifica la Decisione di esecuzione del 13 luglio 2021, relativa all’approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell’Italia dell’8 dicembre 2023 (ST 16051/2023);
- VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 2105/2021 della Commissione del 28 settembre 2021 che integra il Regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, definendo una metodologia per la rendicontazione della spesa sociale;
- VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 2106/2021 della Commissione del 28 settembre 2021 che integra il Regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;
- VISTO Il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 229 del 24 settembre 2021), recante *“Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del PNRR e ripartizione di*

Ministero dell'Università e della Ricerca

traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione", al fine di dare attuazione alle iniziative previste nell'ambito della Missione 4 "Istruzione e Ricerca" nelle due componenti M4C1 *"Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università"* e M4C2 *"Dalla Ricerca all'Impresa"*;

- VISTO il decreto MEF-RGS-RR n. 7 del 26 gennaio 2024 recante *"Modifiche alla tabella A allegata al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021"*, che ridetermina e rimodula l'assegnazione finanziaria complessiva del Ministero dell'Università e della Ricerca relativo alla Missione 4 (M4) e alle correlate linee di investimenti e sub-investimenti, modificando l'importo complessivo assegnato in euro 11.583.009.954,34 (undicimiliardicinquecentoottantatremilioninovecilanovecentocinquantaquattro/34);
- TENUTO CONTO che la componente C2 *"Dalla Ricerca all'Impresa"* della Missione 4 "Istruzione e Ricerca" mira a sostenere gli investimenti in R&S, a promuovere l'innovazione e la diffusione delle tecnologie, a rafforzare le competenze, favorendo la transizione verso una economia basata sulla conoscenza, e che, in particolare, la *Linea di investimento 3.3 "Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori da parte delle imprese"* mirava ad aumentare la riserva di capitale umano impegnato in attività orientate alla ricerca in programmi dedicati ai dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese attraverso l'assegnazione di n. 15.000 borse nei tre anni accademici a partire dall'A.A. 2022/2023;
- VISTA la suindicata Decisione del Consiglio UE che modifica la Decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 (ST 16051/2023) con la quale, relativamente all'Investimento 3.3, è stata disposta, tra le altre, la modifica della descrizione dell'obiettivo M4C2-3, il quale, nella nuova formulazione, prevede l'*"Assegnazione di almeno 6.000 borse di dottorato"* al 31 dicembre 2024;
- CONSIDERATO che, nell'ambito dell'investimento 3.3 *"Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori da parte delle imprese"*, era previsto il finanziamento di nuove borse per dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese per ognuno dei tre anni accademici a partire dall'A.A. 2022/2023 per un importo complessivo di € 450.000.000,00 (quattrocentocinquantamiloni/00);
- VISTO il suindicato decreto MEF-RGS-RR n. 7 del 26 gennaio 2024, che ridetermina e rimodula l'assegnazione finanziaria per un importo complessivo di € 360.000.000,00 (trecentosessantamiloni/00);
- VISTO il Regolamento (UE) n. 1046/2018 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014,

Ministero dell'Università e della Ricerca

n.283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

- VISTO il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*;
- VISTO l’art. 8 del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ai sensi del quale ciascuna Amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;
- VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”*;
- VISTO in particolare, il secondo periodo dell’art. 7, comma 1, del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, ai sensi del quale *“Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, si provvede alla individuazione delle amministrazioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77”*;
- VISTO il decreto-legge del 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante *“Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”*;
- VISTO in particolare, l’art. 26 del decreto-legge del 24 febbraio 2023, n. 13 che introduce una decontribuzione nel limite massimo di 7.500 euro per le imprese che partecipano al finanziamento delle borse di dottorato innovativo e che assumono a tempo indeterminato personale in possesso del titolo di dottore di ricerca o che è o è stato titolare di contratti di cui agli artt. 22 o 24 della legge 30 dicembre 2010, n.240;
- VISTO in particolare, l’art. 27, comma 4, del decreto-legge del 24 febbraio 2023, n. 13 che stabilisce che *“Le università statali e non statali, legalmente riconosciute, gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale, gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, le Istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e i soggetti a partecipazione pubblica di cui al comma 1 possono fornire quale idoneo strumento di garanzia delle risorse ricevute ai fini della realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del PNRR, nonché del relativo PNC, anche i fondi assegnati dal Ministero dell'Università e della Ricerca in relazione al funzionamento ordinario”*;

Ministero dell'Università e della Ricerca

- VISTO il decreto-legge del 2 marzo 2024, n. 19 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 52 del 2 marzo 2024) recante *“Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*;
- VISTO in particolare, l'art. 11, comma 1, del suindicato decreto-legge del 2 marzo 2024, n. 19, che stabilisce che *“la misura delle anticipazioni iniziali erogabili in favore dei Soggetti attuatori è di norma pari al 30 per cento del contributo assegnato, ferme restando le eventuali maggiori percentuali previste da specifiche disposizioni di legge”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 29 dicembre 2023, n. 1668 recante *“Atto di indirizzo politico-istituzionale per l'anno 2024”*;
- VISTO il D.P.C.M. del 30 settembre 2020, n. 164 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 309 del 14 dicembre 2020) recante il *“Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'Università e della Ricerca”* entrato in vigore a partire dal 29 dicembre 2020;
- VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 19 febbraio 2021, n. 224 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 74 del 26 marzo 2021), recante *“Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'Università e della Ricerca”*;
- VISTO il decreto Interministeriale MUR-MEF n. 1137 del 1° ottobre 2021, con il quale è stata istituita, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, l'Unità di missione di livello dirigenziale generale per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), presso il Segretariato generale del Ministero dell'Università e della Ricerca;
- VISTO l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, con uno o più decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia;
- VISTO l'art. 1, comma 1043, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
- VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante *“Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”* e, in particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi del quale *“Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico,*

Ministero dell'Università e della Ricerca

sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso”;

- VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 11 ottobre 2021, (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 279 del 23 novembre 2021) recante *“Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”;*
- VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP concernente l'attuazione dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, come modificato dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- VISTO l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;
- VISTO l'art. 17 Regolamento UE n. 852/2020 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, *“Do no significant harm”*), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante *“Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;*
- VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- VISTO la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e ss.mm.ii.;
- VISTA la legge del 14 gennaio 1994 n. 20 e ss.mm.ii., avente ad oggetto *“Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti”;*
- VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante *“Testo Unico in materia di documentazione amministrativa”;*
- VISTO il D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, recante *“Codice dell'Amministrazione digitale”;*
- VISTA la Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR”;*
- VISTA la Circolare del 29 ottobre 2021, n. 25, del Ministero dell'Economia e delle Finanze -

Ministero dell'Università e della Ricerca

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti”*;

- VISTA la Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)”*;
- VISTA la Circolare del 31 dicembre 2021, n. 33, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”*;
- VISTA la Circolare del 18 gennaio 2022, n. 4, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 - Indicazioni attuative”*;
- VISTA la Circolare del 24 gennaio 2022, n. 6, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e Soggetti attuatori del PNRR”*;
- VISTA la Circolare del 10 febbraio 2022, n. 9, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”*;
- VISTA la Circolare del 29 aprile 2022, n. 21, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano Nazionale per gli investimenti complementari - 106 Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC”*;
- VISTA la Circolare del 14 giugno 2022, n. 26, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rendicontazione milestone/target connessi alla seconda “Richiesta di pagamento” alla C.E. prevista per il 28 giugno p.v.”*;
- VISTA la Circolare del 21 giugno 2022, n. 27, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR”*;

Ministero dell'Università e della Ricerca

- VISTA la Circolare del 28 giugno 2022, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato prot. 181858 recante *“Linee guida per la realizzazione della sezione dedicata all’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nei siti web istituzionali delle Amministrazioni titolari di misure”*;
- VISTA la Circolare del 4 luglio 2022, n. 28, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante *“Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di Contabilità Speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative”*;
- VISTA la Circolare del 26 luglio 2022, n. 29, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante *“Circolare delle procedure finanziarie PNRR”*;
- VISTA la Circolare dell’11 agosto 2022, n. 30, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante *“Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori”*;
- VISTA la Circolare del 21 settembre 2022, n. 31, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante *“Modalità di accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”*;
- VISTA la Circolare del 22 settembre 2022, n. 32, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – acquisto di immobili pubblici a valere sul PNRR”*;
- VISTA la Circolare del 13 ottobre 2022, n. 33, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante *“Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)”*;
- VISTA la Circolare del 17 ottobre 2022, n. 34, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante *“Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza”*;
- VISTA la Circolare del 7 dicembre 2022, n. 41, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rendicontazione milestone/target connessi alla terza “Richiesta di pagamento” alla C.E.”*;
- VISTA la Circolare del 14 dicembre 2022, n. 43, del Ministero dell'Economia e delle Finanze -

Ministero dell'Università e della Ricerca

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante *“Interventi PNRR gestiti sul modulo finanziario del sistema ReGiS. Operazioni contabili esercizio finanziario 2022”*;

- VISTA la Circolare, del 2 gennaio 2023, n. 1, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante *“Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Precisazioni relative anche al controllo degli atti di gestione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”*;
- VISTA la Circolare del 13 marzo 2023, n. 10, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante *“Interventi PNRR. Ulteriori indicazioni operative per il controllo preventivo e il controllo dei rendiconti delle Contabilità Speciali PNRR aperte presso la Tesoreria dello Stato”*;
- VISTA la Circolare del 22 marzo 2023, n. 11, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante *“Registro Integrato dei Controlli PNRR - Sezione controlli milestone e target”*;
- VISTA la Circolare del 7 aprile 2023, n. 15, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante *“Enti ed organismi pubblici - bilancio di previsione per l'esercizio 2023. Aggiornamento della circolare n. 42 del 7 dicembre 2022. Ulteriori indicazioni”*;
- VISTA la Circolare del 14 aprile 2023, n. 16, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante *“Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori - Rilascio in esercizio sul sistema informativo ReGiS delle Attestazioni dei controlli svolti su procedure e spese e del collegamento alla banca dati ORBIS nonché alle piattaforme antifrode ARACHNE e PIAF-IT”*;
- VISTA la Circolare del 27 aprile 2023, n. 19, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante *“Utilizzo del sistema ReGiS per gli adempimenti PNRR e modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU”*;
- VISTA la Circolare del 11 maggio 2023, n. 21, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante *“Previsioni di bilancio per l'anno 2024 e per il triennio 2024 – 2026 e Budget per il triennio 2024 – 2026. Proposte per la manovra 2024”*;
- VISTA la Circolare del 16 maggio 2023, n. 22, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante *“Bilancio di genere. Linee guida e avvio delle attività relative al Rendiconto generale dello Stato 2022”*;

Ministero dell'Università e della Ricerca

- VISTA la Circolare del 24 luglio 2023, n. 25, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante *“Linee guida operative relative alle modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU”*;
- VISTA la Circolare dell'8 agosto 2023, n. 26, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rendicontazione Milestone/Target (M&T) connessi alla quarta “Richiesta di pagamento” alla C.E.”*;
- VISTA la Circolare del 15 settembre 2023, n. 27, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante *“Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori. Adozione dell'Appendice tematica Rilevazione delle titolarità effettive ex art. 22 par. 2 lett. d) Reg. (UE) 2021/241 e comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte della Pubblica amministrazione ex art. 10, d.lgs. 231/2007”*;
- VISTA la Circolare del 28 novembre 2023, n. 31, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante *“Procedure di trasferimento delle risorse del “Fondo per l'avvio di opere indifferibili” di cui all'articolo 26, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 e ss.mm. e ii.”*;
- VISTA la Circolare del 1° dicembre 2023, n. 32, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rendicontazione Milestone/Target (M&T) connessi alla quinta “Richiesta di pagamento” alla C.E.”*;
- VISTA la Circolare del 7 dicembre 2023, n. 33, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante *“Interventi PNRR gestiti sul modulo finanziario del sistema ReGiS. Operazioni contabili esercizio finanziario 2023.”*;
- VISTA la Circolare del 22 dicembre 2023, n. 35, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante *“Strategia generale antifrode per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - versione 2.0.”*;
- VISTA la Circolare del 3 gennaio 2024, n. 1, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante *“Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni – Attuazione dell'articolo 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. Prime indicazioni operative.”*;
- VISTA la Circolare del 18 gennaio 2024, n. 2, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante *“Monitoraggio delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e della Politica di coesione per il*

Ministero dell'Università e della Ricerca

periodo di programmazione 2021-2027. Protocollo Unico di Colloquio, versione 2.0”;

- VISTA la Circolare del 29 febbraio 2024, n. 8, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante *“Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasformazione digitale dei servizi della pubblica amministrazione ai sensi articolo 27, comma 2-quinquies, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. Criteri per l'adozione delle variazioni contabili necessarie per il passaggio al cloud”;*
- VISTA la Circolare del 12 marzo 2024, n. 10, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante *“Procedure di gara svolte dalle Centrali di Committenza e correlate agli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)”;*
- VISTA la Circolare del 28 marzo 2024, n. 13, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante *“Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori. Adozione delle Appendici tematiche: La prevenzione e il controllo del conflitto di interessi ex art. 22 Reg. (UE) 2021/241; La duplicazione dei finanziamenti ex art. 22 par. 2 lett. c) Reg. (UE) 2021/241”;*
- VISTO il Sistema di Gestione e Controllo “Si.Ge.Co.” del Ministero dell'Università e della Ricerca, Amministrazione centrale titolare di interventi del PNRR, approvato, nella versione aggiornata, con Decreto Direttoriale n. 1567 dell'11 ottobre 2022;
- VISTA la legge 13 agosto 1984, n. 476 recante *“Norma in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università”* e in particolare l'art. 2;
- VISTA la legge del 3 luglio 1998 n. 210, recante *“Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo”* ed in particolare l'art. 4 (*“Dottorato di ricerca”*) come modificato dalla legge 30 dicembre 2010 n. 240 e dal decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80;
- VISTA la legge del 21 dicembre 1999, n. 508, recante *“Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”;*
- VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante *“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”* e, in particolare, l'art. 19 che prevede l'istituzione dei corsi di dottorato da parte delle Università, previo accreditamento da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca su conforme parere dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca;

Ministero dell'Università e della Ricerca

- VISTO il decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca del 18 giugno 2008, *“Aumento dell'importo annuale lordo delle borse di dottorato di ricerca”* e il decreto n. 40 del 25 gennaio 2018 di modifica relativamente all'aumento dell'importo annuale delle borse di dottorato;
- VISTO il decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca del 14 dicembre 2021, n. 226, *“Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”* che sostituisce il decreto ministeriale dell'8 febbraio 2013 n. 45, avente ad oggetto il *“Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”*;
- VISTO in particolare, l'art. 17, comma 4 del citato decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 226/2021 che recita *“Nel periodo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza la domanda di accreditamento dei corsi di dottorato coerenti con le tematiche del medesimo Piano, e in particolare dei corsi di dottorato di cui all'articolo 11, dei corsi di dottorato innovativo per la pubblica amministrazione e dei corsi di dottorato innovativo per il patrimonio culturale, è presentata unitamente alla richiesta di assegnazione dei fondi per le borse di studio destinate a tali corsi e previste dal Piano. Il Ministero, su conforme parere dell'ANVUR, adotta la decisione di accreditamento di tali corsi unitamente alla decisione di attribuzione delle borse di studio”*;
- VISTE le *“Linee guida per l'accREDITamento dei corsi di dottorato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al D.M. 14 dicembre 2021, n. 226”* approvate con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 301 del 22 marzo 2022, che si intendono in applicazione - a scorrimento dal XXXVIII - per il XL ciclo;
- VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 470 del 21 febbraio 2024 recante il *“Decreto di definizione delle modalità di accREDITamento dei corsi di dottorato di ricerca delle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)”*, registrato dall'Ufficio Centrale di Bilancio (UCB) in data 28 febbraio 2024 e annotato sul registro ufficiale di protocollo con il n. 3011, nonché registrato dalla Corte dei conti in data 11 aprile 2024 n. 979;
- VISTO in particolare, l'art. 15, comma 1 del citato decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 470/2024 che recita *“Nel periodo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza la domanda di accREDITamento dei corsi di dottorato coerenti con le tematiche del medesimo Piano, e in particolare dei corsi di dottorato di cui all'articolo 10, dei corsi di dottorato innovativo per la pubblica amministrazione e dei corsi di dottorato innovativo per il patrimonio culturale, è presentata unitamente alla richiesta di assegnazione dei fondi per le borse di studio destinate a tali corsi e previste dal Piano. Il Ministero, su parere favorevole dell'ANVUR, adotta la decisione di accREDITamento di tali corsi unitamente alla decisione di attribuzione delle borse di studio”*;

Ministero dell'Università e della Ricerca

- VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 544 del 27 marzo 2024 recante l'importo minimo annuo delle borse di studio relative alle Istituzioni AFAM, registrato dall'Ufficio Centrale di Bilancio (UCB) in data 8 aprile 2024 e annotato sul registro ufficiale di protocollo con il n. 5166, nonché registrato dalla Corte dei conti in data 22 aprile 2024 n. 1162;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 15 settembre 2021, in cui sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai Soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;
- VISTE le *"Linee guida per la rendicontazione destinate ai Soggetti attuatori degli interventi del PNRR ITALIA di cui il Ministero dell'Università e della Ricerca è Amministrazione titolare"*, prot. 785 del 31 gennaio 2023;
- CONSIDERATO che gli *Operational Arrangements* siglati fra la Commissione europea e il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 22 dicembre 2021 e ss.mm.ii. indicano, nell'ambito della definizione di *targets* e *milestones* per il *target* M4C2-3, come indicatore quantitativo per il raggiungimento, il numero di borse assegnate nell'ambito di programmi di dottorato;
- VISTO l'obbligo di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR ed in particolare il *Target* M4C2-3, in scadenza al T4 2024, che prevede n. 6.000 borse assegnate per dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese;
- VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 352 del 9 aprile 2022 recante l'attribuzione, per l'Anno Accademico 2022/2023, di n. 5.000 borse di dottorato di durata triennale per la frequenza di percorsi per dottorati innovativi accreditati ex D.M. 45/2013 XXXVII ciclo – Anno Accademico 2021/2022 e da accreditare ex D.M. 226/2021 XXXVIII ciclo – Anno Accademico 2022/2023 in programmi dedicati e declinati in conformità alla linea di investimento 3.3, integrato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 925 del 29 luglio 2022;
- CONSIDERATO il decreto del Direttore Generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio n. 2153 del 28 dicembre 2022, integrato con decreto del Direttore Generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio n. 2174 del 30 dicembre 2022, recante il provvedimento di quantificazione dell'importo complessivo destinato al finanziamento delle borse selezionate, ai sensi dell'art. 6, comma 10, del decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 352, e di

Ministero dell'Università e della Ricerca

concessione del finanziamento;

- CONSIDERATO il decreto del Direttore Generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio n. 192 del 21 febbraio 2023, recante la rettifica circa l'attribuzione delle borse di dottorato di durata triennale a valere sul PNRR per l'Anno Accademico 2022/2023;
- VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 117 del 2 marzo 2023 recante l'attribuzione, per l'Anno Accademico 2023/2024, di n. 13.292 borse di dottorato di durata triennale per la frequenza di percorsi per dottorati innovativi accreditati ex D.M. 45/2013 XXXVII ciclo – Anno Accademico 2021/2022 e ex D.M. 226/2021 XXXVIII ciclo – Anno Accademico 2022/2023 e da accreditare ex D.M. 226/2021 XXXIX ciclo – Anno Accademico 2023/2024 in programmi dedicati e declinati in conformità alla linea di investimento 3.3 *“Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori da parte delle imprese”*;
- CONSIDERATO il decreto del Direttore Generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio n. 2332 del 22 dicembre 2023, rettificato con successivo decreto direttoriale n. 2370 del 29 dicembre 2023, recante il provvedimento di concessione del finanziamento;
- CONSIDERATE le borse non attribuite a valere sui provvedimenti di concessione di cui al decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 117 del 2 marzo 2023, pari a n. 2.584 (duemilacinquecentottantaquattro);
- CONSIDERATE le risorse – per un importo pari a € 17.040.000,00 (diciasettemilioniquarantamila/00) – derivanti dalla rideterminazione dell'importo unitario della borsa cofinanziato dal Ministero, all'esito della rimodulazione della dotazione finanziaria e del *target* nell'ambito dell'Investimento 3.3 *“Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori da parte delle imprese”*;
- VISTA la necessità di assegnare le borse non attribuite nell'Anno Accademico 2023/2024 a fronte dei provvedimenti di concessione di cui al citato decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 117 del 2 marzo 2023 e le anzidette risorse;
- RITENUTO di dover preliminarmente individuare, al fine di garantire agli attuatori un quadro giuridico certo, i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse;
- RITENUTO anche in relazione ai vincoli derivanti dal quadro normativo e programmatico applicabile, di prevedere l'allocazione di risorse ai Soggetti attuatori con corsi accreditati ex D.M. 45/2013 ed ex D.M. 226/2021 e da accreditare ex D.M. 226/2021 ed ex D.M. 470/2024;
- RITENUTO di dover includere tra i Soggetti attuatori le Università, statali e non statali, incluse le

Ministero dell'Università e della Ricerca

Università telematiche, pari complessivamente a 92 unità (ultimo dato disponibile attraverso il portale "USTAT", gestito dal Servizio Statistico del Ministero), quale rappresentazione del bacino potenziale di soggetti che potrà accedere a percorsi di dottorato di cui al presente decreto;

RITENUTO di dover ricomprendere tra i Soggetti attuatori gli Istituti universitari a ordinamento speciale: il Gran Sasso Science Institute (GSSI), la Scuola IMT Alti Studi Lucca, la Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia, la Scuola Normale Superiore di Pisa, la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste e la Scuola Superiore Meridionale;

RITENUTO di dover ricomprendere tra i Soggetti attuatori le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (Istituzioni AFAM) di cui al decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 470 del 21 febbraio 2024, pari complessivamente a 127 unità (ultimo dato disponibile tramite il citato portale "USTAT"), quale rappresentazione del bacino potenziale di soggetti che potrà accedere a percorsi di dottorato di cui al presente decreto;

CONSIDERATO che il bacino potenziale di soggetti che potrà accedere a percorsi di dottorato di cui al presente decreto ammontano quindi a 226 unità complessive (ultimo dato disponibile tramite il richiamato portale "USTAT");

RITENUTO che, in coerenza con quanto disposto dall'art. 2, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, debba essere garantita ai Soggetti attuatori ubicati nel Mezzogiorno un'allocazione di borse di dottorato pari al 40% (quaranta per cento) delle borse messe a disposizione a valere sull'Investimento 3.3 della Missione 4, Componente 2;

RITENUTO per quanto riguarda le università, statali e non statali, incluse le università telematiche, e gli istituti universitari a ordinamento speciale di commisurare l'allocazione delle risorse, nel rispetto del vincolo di destinazione del 40% (quaranta per cento) delle stesse alle Regioni del Mezzogiorno, tra i Soggetti attuatori in base all'aliquota di riferimento risultante dalla media ponderata del rapporto tra il numero delle borse complessivamente ripartite per ciascun ateneo e il numero delle borse complessivamente ripartite per tutti gli atenei con i rispettivi decreti ministeriali a valere sul XXXVIII ciclo e sul XXXIX ciclo, e il rapporto tra il numero delle borse complessivamente assegnate per ciascun ateneo e il numero delle borse complessivamente assegnate per tutti gli atenei con i rispettivi provvedimenti di concessione del finanziamento a valere sul XXXVIII ciclo e sul XXXIX ciclo;

RITENUTO che la suddetta media ponderata, si basa sull'attribuzione di un peso pari a $\frac{2}{3}$ (due terzi) al rapporto tra il numero delle borse complessivamente ripartite per ciascun ateneo e il numero delle borse complessivamente ripartite per tutti gli atenei con i rispettivi decreti ministeriali a valere sul XXXVIII ciclo e sul XXXIX ciclo e pari a $\frac{1}{3}$ (un terzo) al rapporto tra il numero delle borse complessivamente assegnate per ciascun

Ministero dell'Università e della Ricerca

ateneo e il numero delle borse complessivamente assegnate per tutti gli atenei con i rispettivi provvedimenti di concessione del finanziamento a valere sul XXXVIII ciclo e sul XXXIX;

- RITENUTO che tale criterio consente di tenere in considerazione la capacità degli atenei, nel corso dei suddetti cicli, di attivare borse di dottorato PNRR;
- RITENUTO che, al fine di assicurare una perequazione fra tutti gli atenei con diverse capacità di attivazione dei corsi di dottorato, sia opportuno assegnare in prima istanza almeno n. 3 (tre) borse di dottorato a tutti gli atenei, compatibilmente con i vincoli imposti dal PNRR in materia di distribuzione territoriale delle risorse e dal D.M. 226/2021 in termini di requisiti per l'accreditamento;
- RITENUTO per quanto riguarda le Istituzioni AFAM, di commisurare l'allocazione delle risorse, nel rispetto del vincolo di destinazione del 40% (quaranta per cento) delle stesse alle Regioni del Mezzogiorno, tra i Soggetti attuatori in base al rapporto tra il numero di studenti iscritti a Corsi di diploma accademico di II Livello (A.A. 2022/2023) per ciascuna Istituzione AFAM e il numero di studenti iscritti a Corsi di diploma accademico di II Livello (A.A. 2022/2023) per tutte le Istituzioni AFAM;
- RITENUTO che, al fine di assicurare una perequazione fra le Istituzioni AFAM con diverse capacità di attivazione dei corsi di dottorato, sia opportuno assegnare in prima istanza almeno n. 2 (due) borse di dottorato a tutte le Istituzioni AFAM e, in particolare, n. 4 (quattro) borse agli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche (ISIA) per promuovere la collaborazione con il sistema produttivo nazionale delle stesse, compatibilmente con i vincoli imposti D.M. 470/2024 in termini di requisiti per l'accreditamento;
- TENUTO CONTO del *target* per l'Investimento 3.3 della Missione 4, Componente 2 relativo ai dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e della ripartizione di n. 2.868 (duemilaottocentosessantotto) borse di dottorato l'anno per il XL ciclo, di cui n. 1.148 (millecentoquarantotto) nel Mezzogiorno e n. 1.720 (millesettecentoventi) nel resto del territorio nazionale, si è proceduto all'arrotondamento delle risorse assegnate, al netto di quelle assegnate secondo il criterio perequativo, in base all'aliquota di cui più sopra in premessa per garantire l'attribuzione di un numero intero di borse, il cui cofinanziamento previsto da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca è pari a € 60.000,00 (sessantamila/00) al quale si aggiunge il cofinanziamento da parte dell'impresa per l'importo eccedente, fino alla concorrenza del costo complessivo della borsa;
- CONSIDERATO che, nel caso della ripartizione per il Mezzogiorno per le università, statali e non statali, incluse le università telematiche, e gli istituti universitari a ordinamento speciale, l'utilizzo del criterio sopra descritto comporterebbe l'assegnazione teorica di n. 1.070 (millesettanta) borse in luogo delle n. 1.068 (millesessantotto) borse disponibili, sono state sottratte n. 2 (due) borse al primo soggetto classificato in graduatoria, la cui aliquota di riferimento si discosta in misura considerevole da quella del secondo soggetto

Ministero dell'Università e della Ricerca

classificato;

CONSIDERATO che, nel caso della ripartizione per il Centro - nord per le università, statali e non statali, incluse le università telematiche, e gli istituti universitari a ordinamento speciale, l'utilizzo del criterio sopra descritto comporterebbe l'assegnazione teorica di n. 1.537 (millecinquecentotrentasette) borse in luogo delle n. 1.536 (millecinquecentotrentasei) borse disponibili, è stata sottratta n. 1 (una) borsa al primo soggetto classificato in graduatoria, la cui aliquota di riferimento si discosta in misura considerevole da quella del secondo soggetto classificato;

DECRETA

1. L'attribuzione, per l'anno 2024/2025, a valere sul PNRR, Missione 4 *"Istruzione e ricerca"*, Componente 2 *"Dalla Ricerca all'Impresa"* - Investimento 3.3 *"Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori da parte delle imprese"*, incluse le risorse non oggetto di assegnazione all'esito dei provvedimenti di concessione di cui al D.M. n. 117/2023, nonché le risorse derivanti dalla rideterminazione dell'importo unitario della borsa cofinanziato dal Ministero, di n. 2.868 (duemilaottocentosessantotto) *borse di dottorato di durata triennale per la frequenza di percorsi per dottorati innovativi* (di seguito, anche corsi) accreditati ex D.M. 45/2013 XXXVII ciclo – Anno Accademico 2021/2022 ed ex D.M. 226/2021 XXXVIII ciclo e XXXIX ciclo – Anni Accademici 2022/2023 e 2023/2024 e da accreditare ex D.M. 226/2021 ed ex D.M. 470/2024 XL ciclo – Anno Accademico 2024/2025.

Articolo 1 (Definizioni)

1. *"Ministro e Ministero"*: Il Ministro e il Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR).
2. *"ANVUR"*: Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, di cui all'articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, nonché al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76.
3. *"Componente"*: Elemento costitutivo o parte del PNRR che riflette riforme e priorità di investimento correlate ad un'area di intervento, ad un settore, ad un ambito, ad un'attività, allo scopo di affrontare sfide specifiche e si articola in una o più misure.
4. *"CUP"*: Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici.

Ministero dell'Università e della Ricerca

5. *“Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia”*: Fondo di cui all’art. 1, comma 1037 e seguenti della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
6. *“Milestone”*: Traguardo qualitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l’Unione europea o a livello nazionale (es. legislazione adottata, piena operatività dei sistemi IT, ecc.).
7. *“Missione”*: Risposta, organizzata secondo macro-obiettivi generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali che si intendono affrontare con il PNRR e articolata in Componenti. Le sei Missioni del Piano rappresentano aree “tematiche” strutturali di intervento (Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; Rivoluzione verde e transizione ecologica; Infrastrutture per una mobilità sostenibile; Istruzione e ricerca; Inclusione e coesione; Salute).
8. *“Misura del PNRR”*: Specifici investimenti e/o riforme previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza realizzati attraverso l’attuazione di interventi/progetti ivi finanziati.
9. *“PNRR (o Piano)”*: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi dell’art. 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241.
10. *“Principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH)”*: Il principio “non arrecare un danno significativo”, definito all’articolo 17 Regolamento UE 2020/852; tutti gli investimenti e le riforme del PNRR devono essere conformi a tale principio ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento (UE) 2021/241.
11. *“Progetto o intervento”*: Specifico progetto/intervento (anche inteso come insieme di attività e/o procedure) selezionato e finanziato nell’ambito di una Misura del Piano e identificato attraverso un Codice Unico di Progetto (CUP). Il progetto contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della Missione e rappresenta la principale entità del monitoraggio quale unità minima di rilevazione delle informazioni di natura anagrafica, finanziaria, procedurale e fisica.
12. *“Rendicontazione delle spese”*: Attività necessaria a comprovare la corretta esecuzione finanziaria del progetto.
13. *“Sistema ReGiS”*: Sistema informatico di cui all’art. 1, comma 1043 della legge di bilancio n. 178/2020 (legge bilancio 2021), sviluppato per supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo del PNRR e atto a garantire lo scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti coinvolti nella Governance del Piano.
14. *“Soggetto attuatore”*: Soggetto responsabile dell’avvio, dell’attuazione e della funzionalità dell’intervento/progetto finanziato dal PNRR. In particolare, l’art.1, comma 4, lett. o) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, indica che i Soggetti attuatori sono: “i soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR”. L’art. 9 comma 1 del medesimo decreto specifica che “alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali (sulla base delle specifiche competenze

Ministero dell'Università e della Ricerca

istituzionali ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR) attraverso le proprie strutture ovvero avvalendosi di Soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente”. Nel caso di specie, per “Soggetti attuatori” si intendono le Istituzioni di cui al successivo comma 24.

15. *“Soggetto realizzatore o soggetto esecutore”*: Soggetto e/o operatore economico a vario titolo coinvolto nella realizzazione del progetto (es. fornitore beni e servizi/esecutore lavori) e individuato dal Soggetto attuatore nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile (es. in materia di appalti pubblici).
16. *“Target”*: Traguardo quantitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l’Unione europea o a livello nazionale, misurato tramite un indicatore ben specificato (es. numero di chilometri di rotaia costruiti, numero di metri quadrati di edificio ristrutturato, ecc.).
17. *“Università”*: Le università, statali e non statali, incluse le università telematiche, e gli istituti universitari a ordinamento speciale.
18. *“Enti Pubblici di Ricerca vigilati dal MUR”*: Enti Pubblici di Ricerca di cui all’art. 1, comma 1, dalla lettera a) alla lettera p) del D.lgs. 218/2016.
19. *“Imprese”*: Come definite al paragrafo 2 “Nozione di impresa e attività economica” della comunicazione della Commissione 2016/C 262/01 sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’art. 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ai sensi della quale: *“(…) la nozione di impresa abbraccia qualsiasi ente che esercita un’attività economica, a prescindere dal suo stato giuridico e dalle sue modalità di finanziamento. La qualificazione di un determinato ente come impresa dipende pertanto interamente dalla natura delle sue attività.”*. Ai fini del presente decreto possono essere considerati altresì, a titolo esemplificativo, i soggetti quali le Aziende sanitarie locali, le Società consortili di tipo S.C.A.R.L., le aggregazioni di soggetti pubblici e privati dotate di autonoma personalità giuridica (ad es., “Ecosistemi dell’innovazione”, “Partenariati estesi”, “Centri Nazionali” e “Cluster tecnologici nazionali”), le reti di impresa, le associazioni di imprese e gli ordini professionali, con riserva di verifica – ove necessario – della sussistenza di tale qualificazione.
20. *“Open science”*: Approccio al processo scientifico basato sulla cooperazione e sulle nuove modalità per diffondere la conoscenza, migliorare l’accessibilità e la riusabilità dei risultati della ricerca mediante l’utilizzo di tecnologie digitali e nuovi strumenti di collaborazione. La scienza aperta è una politica prioritaria della Commissione Europea e il metodo di lavoro di riferimento nell’ambito dei finanziamenti pubblici alla ricerca e all’innovazione.
21. *“Principi FAIR Data”*: Insieme di principi, linee guida e migliori pratiche atti a garantire che i dati della ricerca siano Findable (Reperibili), Accessible (Accessibili), Interoperable (Interoperabili) e Re-usable (Riutilizzabili), nel rispetto dei vincoli etici, commerciali e di riservatezza e del principio “il più aperto possibile e chiuso solo quanto necessario”.

Ministero dell'Università e della Ricerca

22. *“Titolare effettivo”*: La persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano un soggetto giuridico e/o le persone fisiche per conto delle quali è realizzata un'operazione o un'attività, ai sensi dell'art. 3, comma 6 della Direttiva (UE) 2015/849 e della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 15 settembre 2023, n. 27, recante *“Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori. Adozione dell'Appendice tematica Rilevazione delle titolarità effettive ex art. 22 par. 2 lett. d) Reg. (UE) 2021/241 e comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte della Pubblica amministrazione ex art. 10, d.lgs. 231/2007”*.
23. *“Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (Istituzioni AFAM)”*: Le Istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, nonché le Istituzioni non statali autorizzate al rilascio di titoli di diploma accademico di secondo livello ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ivi comprese le Accademie già abilitate a rilasciare i medesimi titoli secondo il previgente ordinamento.
24. *“Istituzioni”*: Le Università di cui al comma 17 e le Istituzioni AFAM di cui al comma 23 del presente articolo.

Articolo 2 (Finalità e ambito di applicazione)

1. Nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), la Missione 4 *“Istruzione e Ricerca”*, Componente 2 *“Dalla Ricerca all'Impresa”*, Investimento 3.3 *“Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori da parte delle imprese”* mira al potenziamento delle competenze di alto profilo, in modo particolare nelle aree delle *Key Enabling Technologies*, attraverso l'istituzione di programmi di dottorato dedicati, con il contributo e il coinvolgimento delle imprese e incentivi all'assunzione di ricercatori da parte delle imprese.
2. Gli interventi oggetto del finanziamento di cui al presente decreto, dovranno essere:
 - a. coerenti con obiettivi e finalità del Regolamento (UE) 2021/241, con la strategia generale e la Scheda di dettaglio della Componente del PNRR;
 - b. orientati al conseguimento dei risultati misurati in riferimento a *milestone* e *target* eventualmente assegnati all'Investimento nei termini stabiliti dal Piano;
 - c. conformi al principio *“non arrecare un danno significativo”* (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852 in coerenza con gli orientamenti tecnici predisposti dalla Commissione europea (Comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01);
 - d. idonei ad affrontare e colmare le disuguaglianze di genere;

Ministero dell'Università e della Ricerca

- e. a sostegno della partecipazione di donne e giovani, anche in coerenza con quanto previsto dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. Decreto Semplificazioni), modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, relativamente alla gestione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
3. Il presente decreto definisce le modalità di ripartizione delle risorse per borse di dottorato che si avviano nell'Anno Accademico 2024/2025 per una durata triennale, ciclo XL, a valere sull'Investimento di cui al comma 1 e, altresì, le modalità di riallocazione delle risorse residue derivanti dal XXXVIII ciclo, dal XXXIX ciclo e dal XL ciclo, ai sensi del successivo art. 7.

Articolo 3 (Dotazione finanziaria dell'Investimento)

1. Le risorse finanziarie complessive a disposizione ammontano a € 510.000.000,00 (cinquecentodiecimilioni/00) a valere sulle risorse previste dal PNRR nell'ambito della Missione 4 *"Istruzione e ricerca"* – Componente 2 *"Dalla ricerca all'impresa"*, Investimento 3.3 *"Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori da parte delle imprese"* di cui € 360.000.000,00 (trecentosessantamila/00) sono specificamente disponibili per il finanziamento delle borse di dottorato. Tali risorse sono assegnate al MUR ai sensi del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021, così come da ultimo modificato con decreto MEF-RGS-RR n. 7 del 26 gennaio 2024.
2. Per l'azione specifica attuata dal presente decreto, le risorse finalizzate al sostegno dei percorsi di dottorato innovativi, con riferimento al ciclo XL, ammontano a € 172.080.000,00 (centosettantaduemilioniottantamila/00), comprensive delle risorse – per un importo pari a € 17.040.000,00 (diciassettemilioniquarantamila/00) – derivanti dalla rideterminazione, da € 30.000,00 (trentamila/00) a € 60.000,00 (sessantamila/00), dell'importo unitario della borsa cofinanziata dal Ministero.
3. Le attività oggetto della presente misura contribuiscono al *tagging* digitale del 40% (quaranta per cento) (campo di intervento 016 - Sviluppo delle competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale, l'imprenditorialità e l'adattabilità delle imprese ai cambiamenti dell'allegato VII del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021).
4. La dotazione di cui al comma 2 è destinata al cofinanziamento da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca di n. 2.868 (duemilaottocentosessantotto) borse di dottorato per un importo pari a € 60.000,00 (sessantamila/00) cadauna, per la frequenza di percorsi di dottorato (di seguito, anche corsi) di durata triennale a partire dall'Anno Accademico (A.A.) 2024/2025.
5. La dotazione di cui al precedente comma 2 è destinata al cofinanziamento di interventi in favore dei soggetti di cui al successivo articolo 4 con sede nelle Regioni del Mezzogiorno per una quota pari ad almeno il 40% (quaranta per cento) del totale delle risorse disponibili.

Ministero dell'Università e della Ricerca

6. L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, a date condizioni, di destinare eventuali economie resesi disponibili a valere sulla dotazione di cui al precedente comma 2, nonché risultanti dall'applicazione del vincolo di cui al precedente comma 5, al finanziamento di ulteriori interventi relativi all'Investimento 3.3 *"Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori da parte delle imprese"*.
7. L'Amministrazione destina le economie resesi disponibili a valere sul PNRR nell'ambito del XXXVIII ciclo – Anno Accademico 2022/2023 e del XXXIX ciclo – Anno Accademico 2023/2024, all'esito delle rinunce da parte dei dottorandi alle borse assegnate e dell'impossibilità allo scorrimento delle rispettive graduatorie di merito a valere sui decreti ministeriali n. 352/2022 e n. 117/2023.

Articolo 4 (Soggetti attuatori ammissibili)

1. Le risorse di cui al presente decreto sono assegnate alle Università italiane statali e non statali legalmente riconosciute, incluse le Università telematiche, alle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e agli Istituti universitari a ordinamento speciale: Gran Sasso Science Institute (GSSI), la Scuola IMT Altì Studi Lucca, la Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia, la Scuola Normale Superiore di Pisa, la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste e la Scuola Superiore Meridionale.
2. I Soggetti attuatori di cui al comma 1 individuano, verificandone la coerenza con la definizione di cui all'art. 1, comma 19, le imprese *partner* dei percorsi di dottorato innovativi, disponibili a cofinanziare le borse di dottorato disciplinate dal presente decreto per l'importo eccedente il valore di € 60.000,00 (sessantamila/00) fino alla concorrenza del costo complessivo della borsa, al fine di soddisfare i propri fabbisogni di ricerca e innovazione.
3. Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 14 dicembre 2021, n. 226, le Università di cui all'art. 1, comma 17 possono impiegare le borse assegnate dal presente decreto per potenziare corsi di dottorato già esistenti o per attivare corsi di dottorato di nuovo accreditamento, in forma singola o associata, mediante la stipulazione di convenzioni e consorzi di cui all'art. 3, comma 2, del decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 14 dicembre 2021, n. 226.
4. Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 21 febbraio 2024, n. 470, le Istituzioni AFAM di cui all'art. 1, comma 23, possono impiegare le borse assegnate dal presente decreto per attivare corsi di dottorato di nuovo accreditamento, in forma singola o associata, mediante la stipulazione di convenzioni e consorzi di cui all'art. 3, comma 3, del decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 21 febbraio 2024, n. 470.
5. I Soggetti attuatori che si trovino nelle condizioni di non poter attivare corsi per mancanza di ulteriori risorse per raggiungere la soglia minima necessaria all'accREDITamento o di non poter potenziare corsi già accreditati in quanto non coerenti con gli ambiti della linea di investimento di cui al presente decreto, sono tenuti ad utilizzare la borsa ricevuta nell'ambito dell'art. 3, comma 2, del

Ministero dell'Università e della Ricerca

decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 14 dicembre 2021, n. 226 e dell'art. 3, comma 3, del decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 21 febbraio 2024, n. 470.

Articolo 5 (Riparto delle risorse)

1. Le risorse, a valere sul PNRR nell'ambito della Missione 4 *"Istruzione e ricerca"* – Componente 2 *"Dalla ricerca all'impresa"*, Investimento 3.3 *"Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori da parte delle imprese"*, a titolo di cofinanziamento dell'importo della borsa sono così destinate, in base alla metodologia ricordata in premessa:

M4C2 I. 3.3 - Assegnazione di nuovi dottorati triennali in programmi dedicati ai dottorati innovativi che rispondano ai bisogni di innovazione delle imprese	
Criterio di ripartizione territoriale	Borse di dottorato cofinanziate (numero)
Mezzogiorno	1.148
Centro-Nord	1.720
Totale	2.868

2. L'importo del cofinanziamento MUR, pari a € 60.000,00 (sessantamila/00) per singola borsa è assegnato ai soggetti ammissibili di cui all'art. 4, sulla base delle motivazioni espresse in premessa, le cui risultanze sono rappresentate nelle allegate Tabelle A, B, C e D che rappresentano parte integrante del presente decreto.
3. I Soggetti attuatori delle risorse, rappresentate nelle allegate Tabelle A, B, C e D, individuano le imprese che partecipano al cofinanziamento delle borse assegnate al fine di rispettare gli obiettivi quantitativi legati al numero di borse complessive da erogare, di cui al comma 1.
4. Qualora i Soggetti attuatori, nell'ambito della propria autonomia, provvedano alla rinuncia, parziale ovvero totale, delle risorse assegnate dal presente decreto, il MUR si riserva di riallocare fra gli altri attuatori le eventuali economie resesi disponibili a valere sulla dotazione finanziaria di cui all'art. 3 del presente decreto, ai sensi del successivo art. 8.

Articolo 6 (Modalità di trasferimento delle borse)

1. Sono destinatari del presente articolo i soggetti assegnatari delle borse di dottorato di cui alle Tabelle A, B, C e D, i quali intendono o sono tenuti, ai sensi dell'art. 4, a trasferire le borse assegnate nell'ambito di corsi di dottorato in forma associata, inclusi i corsi di dottorato di interesse nazionale e i corsi di dottorato industriale.
2. L'Istituzione presso la quale è collocata la sede amministrativa del corso di dottorato in forma associata, a cui sono destinate le borse di dottorato di cui al comma 1, subentra quale Soggetto

Ministero dell'Università e della Ricerca

attuatore in luogo dell'Istituzione originariamente beneficiaria delle borse.

3. Fatta salva la priorità legata al raggiungimento del *target* associato alla misura, al fine di garantire che il 40% (quaranta per cento) delle risorse sia allocato nelle Regioni del Mezzogiorno:
 - a. le Istituzioni con sede nelle Regioni del Mezzogiorno sono tenute a trasferire borse di dottorato, ai sensi del comma 2 del presente articolo, prioritariamente in favore di Soggetti attuatori subentranti che abbiano sede amministrativa del dottorato nelle Regioni del Mezzogiorno;
 - b. le Istituzioni con sede nelle Regioni del Centro-Nord possono trasferire borse di dottorato, ai sensi del comma 2 del presente articolo, in favore di Soggetti attuatori subentranti che abbiano sede amministrativa del dottorato in tutto il territorio nazionale.
4. In relazione alle borse trasferite di cui al comma 1, l'Istituzione subentrante è soggetta, in luogo dell'Istituzione conferente, agli obblighi di cui all'art. 11 del presente decreto.
5. Le Istituzioni che subentrano in qualità di Soggetti attuatori ricevono, con riferimento alle borse ad esse trasferite, i pagamenti necessari all'assegnazione delle borse conferite ed effettuano, in relazione alle borse ricevute, la rendicontazione secondo le modalità disposte dall'art. 13 e secondo le ulteriori indicazioni fornite dal Ministero dell'Università e della Ricerca.
6. In relazione alle borse trasferite ad altre Istituzioni, l'Istituzione conferente si intende non soggetta alle disposizioni e agli obblighi applicati ai Soggetti attuatori contenuti nel presente decreto.
7. Sia le Istituzioni che trasferiscono le borse che quelle che le ricevono saranno considerate in sede di riparto dei fondi di finanziamento previsti dalla normativa vigente per il funzionamento delle Istituzioni statali e non statali, ai sensi dell'art. 13 del D.M. 226/2021 e dell'art. 12 del D.M. 470/2024.

Articolo 7 (Criteri di ammissibilità)

1. I Soggetti attuatori selezionano i progetti di ricerca destinatari delle borse di cui al presente decreto sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto Direttoriale 29 luglio 2016, n. 1540, con riferimento all'attuazione di un concorso per dottorati innovativi con connotazione industriale che debbano:
 - a. riguardare aree disciplinari e tematiche coerenti con i fabbisogni del Paese, nonché dei territori regionali interessati dal programma, in termini di figure ad alta qualificazione e orientate a soddisfare i fabbisogni di innovazione delle imprese di cui al PNRR;
 - b. prevedere l'attuazione dell'intero percorso di dottorato, formazione, ricerca e valutazione, presso le sedi amministrative ed operative delle Istituzioni fatti salvi i periodi di studio e ricerca presso l'impresa e all'estero, programmati coerentemente con le attività di

Ministero dell'Università e della Ricerca

formazione e ricerca previste presso le sedi del Soggetto attuatore;

- c. prevedere periodi di studio e ricerca in impresa da un minimo di sei (6) mesi a un massimo di diciotto (18) mesi, anche non continuativi, nell'arco del triennio;
 - d. prevedere periodi di studio e ricerca all'estero, anche non continuativi, da un minimo di sei (6) mesi fino al limite massimo previsto all'art. 9, comma 3, del decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 14 dicembre 2021, n. 226 e all'art. 8, comma 3, del decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 21 febbraio 2024, n. 470, nell'arco del triennio;
 - e. assicurare che il dottorando possa usufruire di qualificate e specifiche strutture operative e scientifiche, a norma di legge, per le attività di studio e ricerca, ivi inclusi (se pertinenti con la tipologia di corso) laboratori scientifici, biblioteche, banche dati ecc.;
 - f. prevedere l'attuazione di attività didattiche per il perfezionamento linguistico e informatico, per la gestione della ricerca e la conoscenza dei sistemi di ricerca europei ed internazionali, per la valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale;
 - g. prevedere, mediante lettera di impegno e/o convenzione, il coinvolgimento delle imprese nella definizione del percorso formativo anche nell'ambito di collaborazioni più ampie con l'Università e il cofinanziamento da parte delle medesime imprese per l'importo eccedente il valore di € 60.000,00 (sessantamila/00) fino alla concorrenza del costo complessivo della borsa;
 - h. favorire, nel rispetto della proprietà intellettuale, la valorizzazione dei risultati della ricerca sia nell'ambito dell'attività delle imprese cofinanziatrici, anche nella prospettiva del trasferimento tecnologico, sia in ambito scientifico, mediante un'adeguata circolazione dei risultati perseguiti, comunque secondo i principi "Open science" e "FAIR Data".
2. I periodi di studio e ricerca di cui al comma 1, lettere c) e d) sono distinti e devono essere svolti presso soggetti distinti.

Articolo 8 (Procedure di ammissibilità e valutazione)

- 1. Le Università sono tenute a manifestare l'interesse a partecipare alla procedura di cui al presente decreto in qualità di Soggetti attuatori entro il 10 maggio 2024, pena rinuncia della dotazione finanziaria assegnata di cui alla Tabella A.
- 2. All'esito della pubblicazione delle *"Linee Guida per la valutazione delle proposte"* di cui all'art. 5 comma 2 del D.M. 470/2024, le Istituzioni AFAM di cui all'art. 1, comma 23 sono tenute a manifestare l'intenzione di istituire e accreditare corsi di dottorato PNRR nonché di partecipare alla procedura di cui al presente decreto in qualità di Soggetti attuatori, pena rinuncia della dotazione finanziaria assegnata di cui alle Tabelle B, C e D.

Ministero dell'Università e della Ricerca

3. Le modalità e il termine relativo alla disposizione di cui al comma 2, saranno stabiliti dal Ministero con precipua nota direttoriale (contenente istruzioni operative).
4. Il Ministero, con precipuo decreto direttoriale, provvede a quantificare e riallocare:
 - a. tra le Università di cui all'art. 1 comma 17, del presente decreto le ulteriori risorse resesi disponibili all'esito delle comunicazioni di cui al comma 1;
 - b. tra le Istituzioni AFAM di cui all'art. 1 comma 23, del presente decreto le ulteriori risorse resesi disponibili all'esito delle comunicazioni di cui al comma 2.

Il Ministero si riserva, qualora non sia possibile procedere secondo quanto previsto dalle lettere a) e b) del presente comma, di riallocare le risorse resesi disponibili indistintamente tra le Università di cui all'art. 1 comma 17 e le Istituzioni AFAM di cui all'art. 1 comma 23.

5. Nell'ipotesi di nuovi accreditamenti nell'ambito del presente decreto, le Università di cui all'art. 1 comma 17 sono tenute a presentare la domanda di accreditamento secondo le modalità ordinarie previste in attuazione del D.M. 226/2021, entro il 7 giugno 2024. Entro il termine stabilito dal Ministero con precipua nota direttoriale (contenente istruzioni operative) e, comunque, all'esito della pubblicazione delle "Linee Guida per la valutazione delle proposte" di cui all'art. 5 comma 2 del D.M. 470/2024, le Istituzioni AFAM di cui all'art. 1, comma 23, sono tenute a presentare la domanda di accreditamento secondo le modalità previste in attuazione del D.M. 470/2024. Ferma restando la procedura di valutazione dell'accREDITAMENTO da parte dell'ANVUR ai sensi del D.M. 226/2021 e del D.M. 470/2024, l'ANVUR verificherà altresì la coerenza del percorso di ricerca e formativo del corso di dottorato innovativo di cui all'art. 7 del presente decreto.
6. In fase di accreditamento dei corsi di dottorato, i Soggetti attuatori, all'esito dell'individuazione e verifica di coerenza di cui all'art. 4, comma 2, comunicano le imprese *partner* che intendono partecipare al cofinanziamento di ognuna delle borse per un importo eccedente il valore di € 60.000,00 (sessantamila/00) fino alla concorrenza del costo complessivo della borsa.
7. Nell'ambito della propria autonomia e mediante uno o più bandi in cui sono esplicitate le condizioni del presente decreto, ciascun soggetto assegnatario delle risorse di cui alle Tabelle A, B, C e D individua per quali corsi di dottorato attivare le borse di dottorato nell'ambito dei temi vincolati di cui al presente decreto, sulla base di una valutazione di coerenza effettuata dal competente organo preposto, e quali imprese intendono partecipare al cofinanziamento di ognuna delle borse di dottorato da attivare per un importo eccedente il valore di € 60.000,00 (sessantamila/00) fino alla concorrenza del costo complessivo della borsa. I Soggetti attuatori non possono assegnare borse di dottorato a dottorandi che abbiano rinunciato a borse di studio a valere sul PNRR nell'ambito del XXXVIII ciclo e del XXXIX ciclo, come previsto al successivo art. 11, comma 1, lett. dd).
8. All'esito delle procedure di selezione, i Soggetti attuatori, nel perfezionare le graduatorie di merito dei bandi di cui al precedente comma 7 possono prevedere posti per gli '*idonei non vincitori*', definibili quali candidati legittimati a partecipare alla procedura di scorrimento delle graduatorie fino a decadenza delle stesse in quanto utilmente collocati nei posti successivi a quelli messi a

Ministero dell'Università e della Ricerca

bando. Tali posti sono oggetto della riallocazione delle risorse rese disponibili all'esito delle procedure di cui ai successivi commi.

9. Ai fini del perfezionamento della procedura di assegnazione delle borse ai dottorandi selezionati nell'ambito dei bandi di cui al comma 7, ciascun Soggetto attuatore è tenuto a compilare, in via perentoria entro il 20 settembre 2024, il format predisposto attraverso la piattaforma *on line* MUR (all'indirizzo <https://dottorati.mur.gov.it>), nonché ad indicare a sistema i Codici Unici di Progetto (CUP) acquisiti per ciascun corso di dottorato nell'ambito dell'Investimento, accedendo con le credenziali rilasciate dal CINECA e fornendo le necessarie informazioni rispetto a ciascuna borsa assegnata e le indicazioni relative alle borse definitivamente non assegnate.
10. All'esito delle procedure di selezione dei dottorandi, ciascuna Istituzione è tenuta a rendere disponibile in piattaforma, in via perentoria entro il 25 settembre 2024, il/i provvedimento/i dell'organo preposto di presa d'atto di tutte le graduatorie di cui al comma 8 approvate nell'ambito dei singoli corsi di dottorato e di quantificazione dell'importo complessivo destinato al finanziamento delle borse.
11. I Soggetti attuatori sono tenuti a trasmettere, in via perentoria entro il 25 settembre 2024, attraverso la piattaforma *on line* MUR (all'indirizzo <https://dottorati.mur.gov.it>), le lettere di impegno e/o convenzioni stipulate con le imprese che partecipano al cofinanziamento di ognuna delle borse di dottorato attivate per l'importo eccedente il valore di € 60.000,00 (sessantamila/00) fino alla concorrenza del costo complessivo della borsa. Le lettere di impegno dovranno comunque perfezionarsi attraverso la stipula di apposite convenzioni, in via perentoria entro il 14 novembre 2024.
12. All'esito della procedura di cui ai precedenti commi, il Ministero, con precipuo decreto direttoriale, provvede a quantificare e riallocare tra i Soggetti attuatori che hanno assegnato tutte le borse ripartite nelle Tabelle A, B, C e D, le risorse rese disponibili in relazione al numero di "*idonei non vincitori*" delle graduatorie di merito di cui al comma 8 perfezionate dai suddetti Soggetti attuatori.
13. Qualora le risorse rese disponibili non siano sufficienti a garantire l'assegnazione di una borsa a tutti gli "*idonei non vincitori*" relativi ai Soggetti attuatori di cui al comma 12, la riallocazione è basata sull'ordine di graduatoria secondo i criteri di riparto indicati in premessa, fino alla saturazione delle graduatorie di merito dei singoli Soggetti attuatori.
14. Fatta salva la priorità legata al raggiungimento del *target* associato alla misura, ove possibile, il MUR effettua la riallocazione di cui al comma 12 nel rispetto del vincolo di destinazione del 40% (quaranta per cento) delle risorse ai Soggetti attuatori ubicati nelle Regioni del Mezzogiorno.
15. All'esito della riallocazione di cui al comma 12, ciascun Soggetto attuatore è tenuto a:
 - a. Compilare, entro il 14 ottobre 2024, il format di cui al comma 9;
 - b. Rendere disponibile in piattaforma, entro il 17 ottobre 2024, il/i provvedimento/i dell'organo

Ministero dell'Università e della Ricerca

preposto di presa d'atto di scorrimento delle graduatorie di cui al comma 8 e di quantificazione dell'importo complessivo destinato al finanziamento delle borse;

c. Trasmettere, entro il 17 ottobre 2024, la documentazione di cui al comma 11.

16. I Soggetti attuatori ammessi al finanziamento a valere sul presente decreto nell'ambito del XL ciclo – Anno Accademico 2024/2025, sono tenuti a comunicare, entro il termine stabilito dal Ministero con precipua nota direttoriale (contenente istruzioni operative), le eventuali rinunce alle borse di dottorato da parte dei dottorandi assegnatari per le quali non è possibile procedere allo scorrimento delle rispettive graduatorie di merito a valere sul presente decreto.
17. All'esito delle comunicazioni di cui ai commi 15 e 16, il Ministero, con precipuo decreto direttoriale, provvede a quantificare e riallocare tra i Soggetti attuatori che hanno assegnato tutte le borse ripartite nelle Tabelle A, B, C e D, le risorse rese disponibili in relazione al numero di *"idonei non vincitori"* delle graduatorie di merito, di cui al comma 8, dei suddetti Soggetti attuatori.
18. Qualora le risorse rese disponibili non siano sufficienti a garantire l'assegnazione di una borsa a tutti gli *"idonei non vincitori"* relativi ai Soggetti attuatori di cui al comma 17, la riallocazione è basata sull'ordine di graduatoria secondo i criteri di riparto indicati in premessa, fino alla saturazione delle graduatorie di merito dei singoli Soggetti attuatori.
19. Fatta salva la necessità legata al raggiungimento del *target* associato alla misura, ove possibile, il MUR effettua le riallocazioni di cui al comma 17 nel rispetto del vincolo di destinazione del 40% (quaranta per cento) delle risorse ai Soggetti attuatori ubicati nelle Regioni del Mezzogiorno.
20. All'esito della riallocazione di cui al comma 17, ciascun Soggetto attuatore è tenuto a:
 - a. Compilare, entro il 14 novembre 2024, il format di cui al comma 9;
 - b. Rendere disponibile in piattaforma, entro il 19 novembre 2024, il/i provvedimento/i dell'organo preposto di presa d'atto di scorrimento delle graduatorie di cui al comma 8 e al comma 15 e di quantificazione dell'importo complessivo destinato al finanziamento delle borse;
 - c. Trasmettere, entro il 19 novembre 2024, la documentazione di cui al comma 11.
21. Dopo il perfezionamento delle procedure di cui ai commi precedenti, il Ministero effettua l'istruttoria formale-amministrativa della documentazione e delle informazioni fornite in piattaforma dai Soggetti attuatori, nel rispetto dei commi 9, 10, 11, 15 e 20 e, qualora il numero delle borse assegnate non consenta il raggiungimento del *target* associato alla misura, il MUR può procedere con ulteriori riallocazioni con modalità analoghe a quelle indicate nel presente articolo e nei tempi compatibili con la rendicontazione del *target*.
22. L'ANVUR, in considerazione delle tempistiche ristrette, valuta la coerenza dei progetti di ricerca

Ministero dell'Università e della Ricerca

assegnatari di borse di cui ai commi 9, 15 lett. a) e 20 lett. a), a valere sul PNRR con i requisiti di cui all'articolo 7, entro il 25 novembre 2024.

23. Successivamente alle verifiche sulla documentazione di cui ai commi precedenti, il MUR adotta il decreto di concessione del finanziamento.
24. Conseguentemente all'adozione del decreto di concessione di cui al comma 23, ciascun Soggetto attuatore dovrà compilare e caricare sulla piattaforma *on line* MUR (all'indirizzo <https://dottorati.mur.gov.it>), entro il 6 dicembre 2024 l'atto d'obbligo, corredato di firma digitale del legale rappresentante. L'atto d'obbligo specifica nel dettaglio gli impegni ai fini della corretta attuazione dell'investimento PNRR oggetto del presente decreto. Oltre all'atto d'obbligo il Soggetto attuatore dovrà fornire l'autodichiarazione relativa al rispetto dell'assenza di doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) 2021/241, nonché i dati sulla titolarità effettiva ai sensi dell'art. 22, par. 2, lett. d) del Reg. (UE) 2021/241, secondo i format forniti dal Ministero.
25. Le attività dei dottorati finanziati ai sensi dell'art. 4 del presente decreto devono essere comunque avviate entro il 13 dicembre 2024.
26. Al fine di salvaguardare il superiore interesse del raggiungimento del *target* associato alla misura, i termini indicati nel presente decreto sono da intendersi come perentori. Il mancato rispetto degli stessi può costituire motivo di mancata assegnazione delle risorse ai soggetti inadempienti, con contestuale riassegnazione delle stesse ad altri Soggetti attuatori.

Articolo 9 (Spese ammissibili)

1. Ai fini del presente decreto, sono ammissibili le spese legate all'assegnazione delle borse di dottorato. Il costo unitario per una borsa di dottorato ai fini del presente decreto è pari a € 60.000,00 (sessantamila/00) a carico del Ministero dell'Università e della Ricerca per l'intero triennio previsto al quale si aggiunge il cofinanziamento per l'importo eccedente, fino alla concorrenza del costo complessivo della borsa da parte dell'impresa, definite ai sensi dell'art. 1, comma 19.

Articolo 10 (Durata e termini di realizzazione del dottorato)

1. I percorsi di dottorato di ricerca, di durata triennale, si svolgono secondo i termini previsti dal D.M. 14 dicembre 2021, n. 226 e dal D.M. 21 febbraio 2024, n. 470, e dai regolamenti dei Soggetti attuatori nel rispetto delle tempistiche relative ai percorsi di dottorato del XL ciclo.
2. I Soggetti attuatori di cui all'art. 4, che intendano utilizzare le borse assegnate dal presente decreto per corsi di dottorato da accreditare o già accreditati di durata superiore ai 3 anni, assicurano con risorse non a valere sul presente decreto il finanziamento delle annualità successive alla terza delle

Ministero dell'Università e della Ricerca

borse assegnate ai dottorandi.

Articolo 11 (Obblighi dei Soggetti attuatori)

1. I Soggetti attuatori di cui all'art. 4, assegnatari di finanziamenti nell'ambito del presente decreto, dovranno adempiere ai seguenti obblighi:
 - a. formalizzare l'attribuzione agli "idonei non vincitori" delle eventuali borse derivanti dalla riallocazione delle risorse di cui all'art. 8, commi 12 e 17;
 - b. rispettare tutte le condizioni previste dal presente decreto e da relativo decreto di concessione del finanziamento;
 - c. predisporre tutte le attività necessarie all'avvio dei corsi di dottorato, al fine di assicurare l'avvio delle attività progettuali entro la data di cui all'articolo 8, comma 25, per non incorrere in ritardi attuativi e concluderle nei modi e nei tempi previsti, garantendo la coerenza con il PNRR valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e ss.mm.ii., provvedendo all'indicazione della data d'avvio della fase operativa;
 - d. individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa, definita nel cronoprogramma, relazionando al MUR;
 - e. avviare tempestivamente le attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nei modi e nei tempi previsti, garantendo la coerenza con il PNRR valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e ss.mm.ii., e provvedere all'indicazione della data d'avvio della fase operativa;
 - f. rispettare, nel caso di utilizzo delle opzioni di costo semplificato che comportino l'adozione preventiva di una metodologia dei costi, quanto indicato nella relativa metodologia, previa approvazione da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca;
 - g. assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, come modificato dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
 - h. adottare misure per rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché a garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
 - i. dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, il rispetto dell'assenza di doppio

Ministero dell'Università e della Ricerca

- finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) 2021/241;
- j. comunicare i dati riferiti alla titolarità effettiva dei destinatari dei fondi ai sensi dell'art. 22, par. 2, lett. d) del Regolamento (UE) 2021/241;
 - k. effettuare i controlli di gestione e amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile, per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute, nonché la riferibilità delle spese all'assegnazione della borsa di dottorato ammessa al finanziamento a valere sul PNRR;
 - l. adottare il sistema informatico utilizzato dal Ministero dell'Università e della Ricerca finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, secondo quanto previsto dall'art. 22.2 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241 e tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dal Ministero dell'Università e della Ricerca;
 - m. garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza con il tracciato informativo previsto per l'alimentazione del sistema informativo PNRR (ReGiS) dei dati di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale, nonché la rendicontazione degli interventi finanziati, classificati sotto la voce *"M4C2 - Investimento 3.3 Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori da parte delle imprese"* valorizzando il numero effettivo delle borse di dottorato assegnate, dando evidenza del numero di giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni che ricevono sostegno, differenziandolo per genere (indicatore comune 14) e del numero di Ricercatori che lavorano in centri di ricerca beneficiari di un sostegno. Differenziandoli per genere ed età (indicatore comune 8) trasmettendo, con cadenza periodica ovvero su richiesta del MUR, ogni informazione necessaria alla corretta alimentazione del Sistema ReGiS, compresa la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute;
 - n. a rendere disponibile ovvero ad aggiornare sul sistema informativo ReGiS ovvero sul sistema informativo indicato dal Ministero, il cronoprogramma procedurale e finanziario dell'intervento, secondo le indicazioni fornite dal ministero in coerenza con la normativa vigente e garantire la disponibilità dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute e dei *target* realizzati così come previsto ai sensi dell'articolo 9, punto 4, del decreto-legge n.77 del 31 maggio 2021, convertito con legge n. 108/2021;
 - o. fornire tutta la documentazione e le informazioni richieste dal MUR, anche dopo la conclusione delle procedure, relativamente alle procedure attuate, ai *target* realizzati e alle spese rendicontate, ai fini delle relative verifiche, conformemente alle procedure e agli strumenti definiti nella manualistica adottata dal Ministero e garantendone la disponibilità così come previsto ai sensi dell'art. 9 comma 4 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;
 - p. garantire, ai fini della tracciabilità delle risorse del PNRR, che tutte le spese relative al progetto

Ministero dell'Università e della Ricerca

- siano effettuate attraverso l'utilizzo di un'apposita contabilità separata, nonché rispettare l'obbligo di richiesta CUP degli interventi/progetti e di conseguente indicazione dello stesso su tutti gli atti amministrativo/contabili, nel rispetto del Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- q. adempiere agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e di eseguire le dovute registrazioni contabili in conformità alle disposizioni di legge in materia fiscale, contabile e civilistica vigenti a livello europeo, nazionale e regionale;
 - r. adottare proprie procedure interne, assicurando la conformità ai regolamenti comunitari e a quanto indicato dal MUR per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nonché nella descrizione delle funzioni e delle procedure in essere nell'Amministrazione responsabile;
 - s. garantire che il MUR riceva tutte le informazioni necessarie, relative alle linee di attività per la predisposizione delle dichiarazioni sul conseguimento dei *target* e *milestone* e delle relazioni e documenti sull'attuazione dei progetti, nonché qualsiasi altra informazione eventualmente richiesta;
 - t. partecipare, ove richiesto, alle riunioni convocate dal Ministero dell'Università e della Ricerca;
 - u. garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, indicando nella documentazione progettuale che il Programma è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa NextGenerationEU (ad es. utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU"), riportando nella documentazione progettuale l'emblema dell'Unione europea e fornire un'adeguata diffusione e promozione del Programma, anche *on line*, sia web che social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR;
 - v. consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero dell'Università e della Ricerca, facilitando altresì le verifiche dell'Ufficio competente per i controlli del Ministero dell'Università e della Ricerca, dell'Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento;
 - w. assicurare che la realizzazione delle attività progettuali sia coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio "*non arrecare un danno significativo*" (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Reg. (UE) 2020/852 e, ove applicabili, con i principi del *tagging* digitale, della parità di genere (Gender Equality) in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
 - x. rispettare i principi trasversali previsti per il PNRR dalla normativa nazionale e comunitaria, con

Ministero dell'Università e della Ricerca

particolare riguardo alla protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;

- y. consentire l'esecuzione delle verifiche, anche a campione, ad opera del Ministero, in qualità di Amministrazione centrale titolare di Intervento PNRR, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della istanza, comunque, nel corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;
- z. rispettare gli adempimenti connessi agli obblighi di rilevazione e imputazione nel sistema informativo dei dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto secondo quanto previsto dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), del Regolamento (UE) 2021/241, nonché sul conseguimento di eventuali *target* associati ad essi e della documentazione probatoria pertinente;
- aa. conservare la documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9, punto 4, del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 2021 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta dell'Amministrazione Responsabile dell'Investimento, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Organismo di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, del Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea (COLAF), della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE, Euratom, 2018/1046);
- bb. garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informato il MUR sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonché i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dal Ministero, in linea con quanto indicato dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241;
- cc. rispettare gli adempimenti di cui alle Linee guida per la rendicontazione destinate ai Soggetti attuatori degli interventi del PNRR ITALIA di cui il MUR è Amministrazione titolare prot. 785 del 31 gennaio 2023;
- dd. non assegnare borse di dottorato a dottorandi che abbiano rinunciato a borse di studio a valere sul XXXVIII ciclo e sul XXXIX ciclo.

Articolo 12 (Disposizioni per la conformità al principio “do no significant harm”)

Ministero dell'Università e della Ricerca

1. Le attività previste dall'intervento non devono arrecare un danno significativo a nessuno dei sei pertinenti obiettivi ambientali, per tutto il ciclo di vita dell'intervento, in particolare:
 - a. alla mitigazione dei cambiamenti climatici, in quanto le attività non conducono a significative emissioni di gas a effetto serra;
 - b. all'adattamento ai cambiamenti climatici, in quanto le attività non conducono a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi;
 - c. all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, in quanto le attività non nuocciono:
 - i. al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee;
 - ii. al buono stato ecologico delle acque marine;
 - d. all'economia Circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, in quanto:
 - i. le attività non conducono a inefficienze significative nell'uso dei materiali o nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali quali le fonti energetiche non rinnovabili, le materie prime, le risorse idriche e il suolo, in una o più fasi del ciclo di vita dei prodotti, anche in termini di durabilità, riparabilità, possibilità di miglioramento, riutilizzabilità o riciclabilità dei prodotti;
 - ii. le attività non comportano un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell'incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili;
 - iii. lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti non potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine all'ambiente;
 - e. alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento, in quanto le attività non comportano un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo rispetto alla situazione esistente prima del suo avvio; o
 - f. alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, in quanto le attività:
 - i. non nuocciono in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi;
 - ii. non nuocciono allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelli di interesse per l'Unione.
2. In conformità alla Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio DNSH", le attività di ricerca previste non devono includere:
 - a. attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle (ad eccezione dei progetti previsti nell'ambito della presente misura riguardanti la produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III

Ministero dell'Università e della Ricerca

degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio “*non arrecare un danno significativo*” (2021/C58/01));

- b. attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento (se l'attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel Regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione);
 - c. attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori (l'esclusione non si applica alle azioni previste nell'ambito della presente misura in impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, né agli impianti esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto) e agli impianti di trattamento meccanico biologico (l'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto);
 - d. attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente.
3. Le attività di ricerca previste devono essere conformi alla pertinente normativa ambientale dell'Unione europea e nazionale.

Articolo 13 (Modalità di gestione dei trasferimenti e rendicontazione delle spese)

- 1. Gli obblighi connessi alla gestione delle borse di dottorato assegnate dai singoli Soggetti attuatori sulla base di uno o più bandi di selezione di cui all'art. 8, comma 7, sono stabiliti all'art. 11 del presente decreto e nell'atto d'obbligo.
- 2. I pagamenti in favore dei Soggetti attuatori sono effettuati secondo i seguenti tempi e modalità:
 - a. un anticipo pari al 30% del totale del finanziamento a seguito della sottoscrizione dell'atto d'obbligo di cui all'art. 8, comma 24, del presente decreto, ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge del 2 marzo 2024, n. 19;

Ministero dell'Università e della Ricerca

- b. ulteriori erogazioni (fino al 90% del contributo inclusa l'anticipazione) saranno disposte in relazione alla rendicontazione semestrale delle attività svolte che dimostrino l'avanzamento nell'attuazione della progettualità;
 - c. eventuale erogazione a saldo, a conclusione del progetto e a seguito del comprovato completamento dell'intervento e del conseguimento degli obiettivi specifici di progetto.
3. A seguito della presentazione della documentazione relativa all'attività di ricerca dei dottorandi, da inviare entro l'ultimo semestre del terzo anno, il MUR, eventualmente avvalendosi dell'ANVUR per la verifica della rispondenza dell'attività di ricerca svolta dagli stessi rispetto agli obiettivi del progetto di ricerca finanziato e ai risultati conseguiti, effettuerà la verifica finale, procedendo alla conferma dei contributi già erogati. L'ANVUR potrà altresì sottoporre a verifica i suddetti corsi di dottorato nel corso dell'attività di monitoraggio e valutazione periodica di cui all'articolo 5 del D.M. 226/2021 e del D.M. 470/2024 e trasmettere i relativi esiti al MUR per eventuali verifiche intermedie.
4. Il recupero delle somme eventualmente erogate in eccesso avverrà, come nel caso delle revoche, mediante restituzione dell'importo in eccesso da parte delle Istituzioni, ovvero, nel caso in cui l'Istituzione non provveda nel termine di 90 giorni dalla richiesta, mediante recupero per compensazione di altre somme destinate all'Istituzione su altri capitoli di spesa del bilancio MUR ovvero escussione della garanzia fideiussoria, ove previsto.
5. L'erogazione del finanziamento a favore di soggetti privati è subordinata alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria ovvero di una dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, attestante quale idoneo strumento di garanzia *“anche i fondi assegnati dal Ministero dell'Università e della Ricerca in relazione al funzionamento ordinario”*, ai sensi dell'art. 27, comma 4, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.
6. La rendicontazione delle attività svolte dovrà essere effettuata dal destinatario con riferimento a ciascun semestre di attività svolta dai dottorandi. Nello specifico, la rendicontazione avverrà attraverso l'apposita piattaforma *on line* (<https://dottorati.mur.gov.it>) e utilizzando la modulistica ivi presente. Ciascun dottorando dovrà produrre un *report* recante l'indicazione dell'impegno temporale (articolato in mesi in impresa, in sede, all'estero) e una sintesi delle principali attività svolte, dichiarando altresì che sono conformi al principio di *“non arrecare danno significativo all'ambiente”*. Sarà cura del Coordinatore del corso di dottorato, attraverso la medesima piattaforma, verificare e validare quanto indicato dal dottorando. La rendicontazione così validata costituirà la base per il calcolo, da parte del MUR, delle spese ammissibili (mediante applicazione del costo di cui all'art. 9) per il semestre di riferimento.
7. Al fine di garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, la prevenzione, individuazione e rettifica di frodi, di casi di corruzione e di conflitti di interessi, nonché il recupero di somme erroneamente versate, o utilizzate in modo non corretto, le strutture coinvolte a diversi livelli di controllo eseguono le verifiche in conformità con quanto stabilito dall'art. 22 del Regolamento (UE)

Ministero dell'Università e della Ricerca

241/2021.

Articolo 14 (Tutela della privacy)

1. Tutti i dati personali di cui il Ministero dell'Università e della Ricerca verrà in possesso in occasione del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., nonché ai sensi della disciplina del Regolamento (UE) 2016/679 e delle disposizioni contenute nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241.
2. Nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, i soggetti del Ministero deputati ai controlli possono interrogare la Piattaforma Nazionale Integrata Anti-Frode (PIAF-IT) e il sistema Arachne e i dati negli stessi contenuti saranno trattati nel rispetto della normativa sulla privacy di cui al comma 1 del presente articolo.
3. L'informativa del titolare è fornita al seguente link <https://www.mur.gov.it/it/pnrr/strumenti-di-attuazione/informative-privacy-i-soggetti-attuatori>.

Articolo 15 (Disposizioni finali)

1. Il mancato rispetto degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio degli interventi, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione degli stessi, comporterà il ricorso da parte del soggetto competente ai poteri sostitutivi, come indicato all'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108.
2. Le misure previste dal presente decreto non costituiscono aiuti di Stato, ai sensi della Comunicazione UE 2014/C 198/01 della Commissione europea.
3. Il presente decreto è trasmesso ai competenti Organi di controllo ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nel sito istituzionale del MUR www.mur.gov.it e nel portale del PNRR www.italiadomani.gov.it.

IL MINISTRO
Sen. Anna Maria Bernini

Ministero dell'Università e della Ricerca

Tabella A Soggetti attuatori - Università italiane statali e non statali legalmente riconosciute e Istituti universitari a ordinamento speciale - assegnatari del cofinanziamento delle borse per dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese.

MEZZOGIORNO

Soggetto attuatore	Borse di dottorato innovative	Dotazione finanziaria effettiva PNRR
Università degli Studi di Napoli "Federico II"	154	9.240.000,00 €
Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"	87	5.220.000,00 €
Università degli Studi di Palermo	76	4.560.000,00 €
Università di Catania	66	3.960.000,00 €
Università degli Studi di Salerno	61	3.660.000,00 €
Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"	58	3.480.000,00 €
Università degli Studi di Messina	51	3.060.000,00 €
Università del Salento	49	2.940.000,00 €
Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti - Pescara	46	2.760.000,00 €
Università degli Studi di Cagliari	38	2.280.000,00 €
Università della Calabria	37	2.220.000,00 €
Politecnico di Bari	37	2.220.000,00 €
Università degli Studi dell'Aquila	30	1.800.000,00 €
Università Pegaso di Napoli - telematica	29	1.740.000,00 €
Università degli Studi di Foggia	28	1.680.000,00 €
Università degli Studi di Sassari	25	1.500.000,00 €
Università degli Studi di Napoli "Parthenope"	23	1.380.000,00 €
Università degli Studi "Magna Grecia" di Catanzaro	19	1.140.000,00 €
Università degli Studi della Basilicata	18	1.080.000,00 €
Università degli Studi di Teramo	17	1.020.000,00 €

Ministero dell'Università e della Ricerca

Soggetto attuatore	Borse di dottorato innovative	Dotazione finanziaria effettiva PNRR
Scuola Superiore Meridionale	16	960.000,00 €
Università degli Studi del Molise	16	960.000,00 €
Università degli Studi del Sannio di Benevento	15	900.000,00 €
Gran Sasso Science Institute	13	780.000,00 €
Università degli Studi di Napoli "L'Orientale"	13	780.000,00 €
Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria	12	720.000,00 €
Università degli Studi di Enna "Kore"	9	540.000,00 €
Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli	8	480.000,00 €
Università LUM "Giuseppe Degennaro"	5	300.000,00 €
Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria	4	240.000,00 €
Università Telematica "Giustino Fortunato"	4	240.000,00 €
Università Telematica "Leonardo da Vinci"	4	240.000,00 €

CENTRO-NORD

Soggetto attuatore	Borse di dottorato innovative	Dotazione finanziaria effettiva PNRR
Università di Bologna Alma Mater Studiorum	117	7.020.000,00 €
Università degli Studi di Roma "La Sapienza"	112	6.720.000,00 €
Politecnico di Milano	97	5.820.000,00 €
Università degli Studi di Padova	75	4.500.000,00 €
Politecnico di Torino	71	4.260.000,00 €
Università degli Studi di Milano "La Statale"	63	3.780.000,00 €
Università degli Studi di Torino	51	3.060.000,00 €
Università degli Studi di Genova	48	2.880.000,00 €
Università degli Studi di Firenze	46	2.760.000,00 €

Ministero dell'Università e della Ricerca

Soggetto attuatore	Borse di dottorato innovative	Dotazione finanziaria effettiva PNRR
Università di Pisa	46	2.760.000,00 €
Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"	44	2.640.000,00 €
Università Cattolica del Sacro Cuore	38	2.280.000,00 €
Università degli Studi di Milano-Bicocca	36	2.160.000,00 €
Università degli Studi di Perugia	32	1.920.000,00 €
Università di Trento	32	1.920.000,00 €
Università degli Studi di Pavia	31	1.860.000,00 €
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia	31	1.860.000,00 €
Università degli Studi di Siena	29	1.740.000,00 €
Università degli Studi Roma Tre	29	1.740.000,00 €
Università di Parma	29	1.740.000,00 €
Università degli Studi di Verona	25	1.500.000,00 €
Università degli Studi di Ferrara	22	1.320.000,00 €
Università degli Studi di Brescia	22	1.320.000,00 €
Università degli Studi Trieste	21	1.260.000,00 €
Università Politecnica delle Marche	19	1.140.000,00 €
Università Ca' Foscari di Venezia	17	1.020.000,00 €
Libera Università di Bolzano	17	1.020.000,00 €
Università di Udine	16	960.000,00 €
Università degli Studi della Tuscia	15	900.000,00 €
Università degli Studi Bergamo	15	900.000,00 €
Università di Camerino	14	840.000,00 €
Universitas Mercatorum	14	840.000,00 €
Università del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro"	14	840.000,00 €
Scuola Universitaria Superiore Sant'Anna di	12	720.000,00 €

Ministero dell'Università e della Ricerca

Soggetto attuatore	Borse di dottorato innovative	Dotazione finanziaria effettiva PNRR
Pisa		
Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati - Trieste	12	720.000,00 €
Università degli Studi dell'Insubria	11	660.000,00 €
IUSS Scuola Universitaria Superiore Pavia	11	660.000,00 €
Scuola Normale Superiore di Pisa	11	660.000,00 €
Università e-Campus di Novedrate - telematica	11	660.000,00 €
Università Vita-Salute San Raffaele	11	660.000,00 €
Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale	11	660.000,00 €
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo	10	600.000,00 €
Scuola IMT Alti Studi di Lucca	10	600.000,00 €
Università di Macerata	10	600.000,00 €
Università commerciale Luigi Bocconi	10	600.000,00 €
Università Iuav di Venezia	9	540.000,00 €
Università Niccolò Cusano	8	480.000,00 €
Università "Campus Bio-Medico" di ROMA	8	480.000,00 €
LUISS Guido Carli	8	480.000,00 €
Università LUMSA - Libera Università Maria Ss. Assunta	8	480.000,00 €
Università degli Studi Guglielmo Marconi	7	420.000,00 €
Università Telematica Internazionale Uninettuno	7	420.000,00 €
Università IULM	6	360.000,00 €
Humanitas University	6	360.000,00 €
LIUC Università Cattaneo	5	300.000,00 €
Università Telematica San Raffaele Roma S.r.l.	5	300.000,00 €
Università per Stranieri di Siena	5	300.000,00 €

Ministero dell'Università e della Ricerca

Soggetto attuatore	Borse di dottorato innovative	Dotazione finanziaria effettiva PNRR
Università degli Studi di Roma "Foro Italico"	4	240.000,00 €
Università Europea di Roma	4	240.000,00 €
Link Campus University	4	240.000,00 €
Università degli Studi Internazionali di Roma	4	240.000,00 €
Università per Stranieri di Perugia	4	240.000,00 €
Roma UNITELMA - telematica	4	240.000,00 €
UniCamillus – Università Medica Internazionale di Roma	3	180.000,00 €
Università della Valle D'Aosta	3	180.000,00 €
Firenze IUL - telematica	3	180.000,00 €
Università di Scienze Gastronomiche - Campus	3	180.000,00 €

Tabella B Soggetti attuatori Istituzioni AFAM - Accademie di belle arti assegnatari del cofinanziamento delle borse per dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese

MEZZOGIORNO

Soggetto attuatore	Borse di dottorato innovative	Dotazione finanziaria effettiva PNRR
Accademia belle arti di "Napoli"	2	120.000,00 €
Accademia belle arti di "Palermo"	2	120.000,00 €
Accademia belle arti di "Catania"	2	120.000,00 €
Accademia belle arti di "Reggio Calabria"	2	120.000,00 €
Accademia belle arti di "Foggia"	2	120.000,00 €
Accademia di Belle Arti "Mario Sironi"	2	120.000,00 €
Accademia belle arti di "L'Aquila"	2	120.000,00 €
Accademia belle arti di "Bari"	2	120.000,00 €

Ministero dell'Università e della Ricerca

Soggetto attuatore	Borse di dottorato innovative	Dotazione finanziaria effettiva PNRR
Accademia belle arti di "Lecce"	2	120.000,00 €
Accademia belle arti di "Catanzaro"	2	120.000,00 €
Accademia della Moda. Institute of Universal Art and Design (IUAD) – Napoli	2	120.000,00 €

CENTRO-NORD

Soggetto attuatore	Borse di dottorato innovative	Dotazione finanziaria effettiva PNRR
Accademia belle arti di "Milano"	2	120.000,00 €
Accademia belle arti di "Roma"	2	120.000,00 €
Nuova Accademia di Belle Arti (NABA) – Milano	2	120.000,00 €
Accademia belle arti di "Bologna"	2	120.000,00 €
Accademia belle arti di "Firenze"	2	120.000,00 €
Accademia belle arti di "Torino"	2	120.000,00 €
Accademia belle arti di "Venezia"	2	120.000,00 €
Accademia di Belle Arti di "Cuneo"	2	120.000,00 €
Accademia belle arti di "Carrara"	2	120.000,00 €
Accademia belle arti di "Macerata"	2	120.000,00 €
Rome University of Fine Arts (RUFA) – Roma	2	120.000,00 €
Accademia belle arti di "Verona"	2	120.000,00 €
Libera Accademia di Belle Arti (LABA) – Brescia	2	120.000,00 €
Accademia belle arti di "Frosinone"	2	120.000,00 €
Accademia belle arti di "Genova"	2	120.000,00 €
Accademia nazionale di danza	2	120.000,00 €
Accademia di Belle Arti "SantaGiulia" – Brescia	2	120.000,00 €

Ministero dell'Università e della Ricerca

Soggetto attuatore	Borse di dottorato innovative	Dotazione finanziaria effettiva PNRR
Accademia belle arti di "Urbino"	2	120.000,00 €
Accademia belle arti di "Perugia"	2	120.000,00 €
Accademia italiana di arte moda e design – Firenze	2	120.000,00 €
Accademia belle arti di "Ravenna"	2	120.000,00 €
Istituto Pantheon Design & Technology – Roma	2	120.000,00 €
Accademia di Belle Arti “Aldo Galli” – Como	2	120.000,00 €
Politecnico di Bergamo- ex Accademia di belle arti	2	120.000,00 €
Libera Accademia di Belle Arti (LABA) – Firenze	2	120.000,00 €
Accademia italiana di arte moda e design - Roma	2	120.000,00 €
Academy of Fine Arts and Media (ACME) – Milano	2	120.000,00 €
Accademia di Belle Arti “Lorenzo da Viterbo” – Viterbo	2	120.000,00 €
Nuova Accademia di Belle Arti “NABA” – sede decentrata di Roma	2	120.000,00 €
Accademia nazionale di Arte drammatica “Silvio D’Amico”	2	120.000,00 €
Istituto Europeo del Design (IED) – Torino	2	120.000,00 €
L’Accademia di Belle Arti di Udine “G.B. Tiepolo”	2	120.000,00 €
Libera Accademia di Belle Arti (LABA) – Rimini	2	120.000,00 €

Tabella C Soggetti attuatori Istituzioni AFAM - Conservatori di musica assegnatari del cofinanziamento delle borse per dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese

MEZZOGIORNO

Soggetto attuatore	Borse di dottorato innovative	Dotazione finanziaria effettiva PNRR
Conservatorio statale di musica di Salerno "Giuseppe Martucci"	2	120.000,00 €

Ministero dell'Università e della Ricerca

Soggetto attuatore	Borse di dottorato innovative	Dotazione finanziaria effettiva PNRR
Conservatorio statale di musica di Benevento "Nicola Sala"	2	120.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Napoli "S. Pietro a Majella"	2	120.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Avellino "Domenico Cimarosa"	2	120.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Palermo "Alessandro Scarlatti"	2	120.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Bari "Niccolò Piccinni"	2	120.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Catania "Vincenzo Bellini"	2	120.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Nocera Terinese (CZ) "Pyotr Ilyich Tchaikovsky"	2	120.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Cosenza "Stanislao Giacomantonio"	2	120.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Messina "Arcangelo Corelli"	2	120.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Foggia "Umberto Giordano"	2	120.000,00 €
Conservatorio statale di musica dell'Aquila "Alfredo Casella"	2	120.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Reggio Calabria "Francesco Cilea"	2	120.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Pescara "Luisa d'Annunzio"	2	120.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Matera "Egidio Romualdo Duni"	2	120.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Trapani "Antonio Scontrino"	2	120.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Lecce "Tito Schipa"	2	120.000,00 €
Conservatorio di musica statale di Cagliari "Pierluigi da Palestrina"	2	120.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Vibo Valentia "Fausto Torrefranca"	2	120.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Taranto "Giovanni Paisiello"	2	120.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Monopoli (BA) "Nino Rota"	2	120.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Ribera (AG) "Arturo Toscanini"	2	120.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Teramo "Gaetano Braga"	2	120.000,00 €

Ministero dell'Università e della Ricerca

Soggetto attuatore	Borse di dottorato innovative	Dotazione finanziaria effettiva PNRR
Conservatorio di musica statale di Sassari "Luigi Canepa"	2	120.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Campobasso "Lorenzo Perosi"	2	120.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Caltanissetta "Vincenzo Bellini"	2	120.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Potenza "Gesualdo da Venosa"	2	120.000,00 €

CENTRO-NORD

Soggetto attuatore	Borse di dottorato innovative	Dotazione finanziaria effettiva PNRR
Conservatorio statale di musica di Milano "Giuseppe Verdi"	2	120.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Roma "Santa Cecilia"	2	120.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Firenze "Luigi Cherubini"	2	120.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Parma "Arrigo Boito"	2	120.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Torino "Giuseppe Verdi"	2	120.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Bologna "Giovann Battista Martini"	2	120.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Trieste "Giuseppe Tartini"	2	120.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Rovigo "Francesco Venezze"	2	120.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Frosinone "Licinio Refice"	2	120.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Como "Giuseppe Verdi"	2	120.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Pesaro "Gioachino Rossini"	2	120.000,00 €
Civica Scuola di Musica "Claudio Abbado" – Milano	2	120.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Venezia "Benedetto Marcello"	2	120.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Vicenza "Arrigo Pedrollo"	2	120.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Brescia "Luca Marenzio"	2	120.000,00 €

Ministero dell'Università e della Ricerca

Soggetto attuatore	Borse di dottorato innovative	Dotazione finanziaria effettiva PNRR
Conservatorio statale di musica di Piacenza "Giuseppe Nicolini"	2	120.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Padova "Cesare Pollini"	2	120.000,00 €
Conservatorio statale di musica/Hochschule für musik di Bolzano/Bozen "Claudio Monteverdi"	2	120.000,00 €
Saint Louis College of Music – Roma	2	120.000,00 €
Conservatorio di Musica "B. Maderna – G. Lettimi" ex Conservatorio di Cesena	2	120.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Ferrara "Girolamo Frescobaldi"	2	120.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Perugia "Francesco Morlacchi"	2	120.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Novara "Guido Cantelli"	2	120.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Verona "Evaristo Felice Dall'Abaco"	2	120.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Alessandria "Antonio Vivaldi"	2	120.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Fermo "Giovambattista Pergolesi"	2	120.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Castelfranco Veneto (TV) "Agostino Steffani"	2	120.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Trento "Francesco Antonio Bonporti"	2	120.000,00 €
Conservatorio statale di musica di La Spezia "Giacomo Puccini"	2	120.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Mantova "Lucio Campiani"	2	120.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Lucca "Luigi Boccherini"	2	120.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Cuneo "Giorgio Federico Ghedini"	2	120.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Genova "Nicolò Paganini"	2	120.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Reggio Emilia e Castelnovo né Monti "Achille Peri e Claudio Merulo"	2	120.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Pavia "Franco Vittadini"	2	120.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Livorno "Pietro Mascagni"	2	120.000,00 €

Ministero dell'Università e della Ricerca

Soggetto attuatore	Borse di dottorato innovative	Dotazione finanziaria effettiva PNRR
Politecnico delle Arti statale di Bergamo "Gaetano Donizetti-Giacomo Carrara" ex Istituto Superiore di studi musicali "Donizetti di Bergamo"	2	120.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Latina "Ottorino Respighi"	2	120.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Modena – con sede decentrata a Carpi (MO) - "Orazio Vecchi-Antonio Tonelli"	2	120.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Adria (RO) "Antonio Buzzolla"	2	120.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Udine "Jacopo Tomadini"	2	120.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Terni "Giulio Briccialdi"	2	120.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Siena "Rinaldo Franci"	2	120.000,00 €
Accademia Siena Jazz – Siena	2	120.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Cremona "Claudio Monteverdi"	2	120.000,00 €
Istituto superiore pareggiato di studi musicali della Valle d'Aosta/Conservatoire de la Vallée d'Aoste	2	120.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Gallarate (VA) "Giacomo Puccini"	2	120.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Ravenna "Giuseppe Verdi"	2	120.000,00 €
Conservatorio di Musica "B. Maderna – G. Lettimi" ex Conservatorio di Rimini "	2	120.000,00 €
Scuola di Musica di Fiesole – Fiesole (FI)	2	120.000,00 €
CPM Music Institute – Milano	2	120.000,00 €

Tabella D Soggetti attuatori Istituzioni AFAM - Istituti superiori per le industrie artistiche assegnatari del cofinanziamento delle borse per dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese

MEZZOGIORNO

Soggetto attuatore	Borse di dottorato innovative	Dotazione finanziaria effettiva PNRR
--------------------	-------------------------------	--------------------------------------

Ministero dell'Università e della Ricerca

Istituto Superiori per le Industrie Artistiche di "Pescara"	4	240.000,00 €
---	---	--------------

CENTRO-NORD

Soggetto attuatore	Borse di dottorato innovative	Dotazione finanziaria effettiva PNRR
Istituto Superiori per le Industrie Artistiche di "Urbino"	4	240.000,00 €
Istituto Superiori per le Industrie Artistiche di "Roma"	4	240.000,00 €
Istituto Superiori per le Industrie Artistiche di "Firenze"	4	240.000,00 €
Istituto Superiori per le Industrie Artistiche di "Faenza"	4	240.000,00 €